



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 14 giugno 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-281
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.380 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiala, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO**LEGGI E DECRETI****1961**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 1961, n. 466.

Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Catania Pag. 2266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 1961, n. 467.

Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Palermo Pag. 2266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 1961, n. 468.

Distacco della frazione Canonica dal comune di Cuvio e sua aggregazione a quello di Cuveglio (Varese) Pag. 2267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 marzo 1961.

Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti (C.I.V.I.S.) Pag. 2267

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1961.

Approvazione del settimo elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio. Pag. 2268

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni Pag. 2268

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone site nell'ambito del comune di Trento Pag. 2269

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze Pag. 2270

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma Pag. 2270

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1961.

Approvazione di una clausola particolare di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, presentato dalla Società « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano. Pag. 2270

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1961.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma Pag. 2270

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 924 del 9 giugno 1961. Prezzi dei carboni fossili Pag. 2271

Provvedimento n. 925 del 9 giugno 1961. Prezzi dei prodotti petroliferi: petrolio e gasolio agevolati Pag. 2271

Provvedimento n. 926 del 9 giugno 1961. Prezzi dei concimi: scorie Thomas Pag. 2272

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Ivery », con sede nella frazione Ivery del comune di Pont St. Martin (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente Pag. 2272

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio delle bonifiche argentane, con sede in Argenta (Ferrara). Pag. 2272

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di « Paleontologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze. Pag. 2273

Ministero dell'Interno: Autorizzazione al comune di Sant'Alessio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 Pag. 2273

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il canale Bondante, in comune di Venezia Pag. 2272

Avviso di rettifica Pag. 2272

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento della Società cooperativa « Caricatori e scaricatori di Sant'Osvaldo », con sede in Udine Pag. 2273

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola « San Paolo », con sede in Latina Pag. 2273

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro e produzione Basso Tagliamento, con sede in Latisana (Udine) Pag. 2273

Ministero del tesoro:

Revoca di accreditamento di notaio Pag. 2273

Media dei cambi e dei titoli Pag. 2273

ACCORDI ECONOMICI**E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Comunicati. Pag. 2274

CONCORSI ED ESAMI**Ministero della difesa-Aeronautica:**

Concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3^a classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva. Pag. 2274

Concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto Pag. 2278

Concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto. Pag. 2281

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per esami a trenta posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera direttiva - ruolo tecnico superiore - dei servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato), bandito con decreto ministeriale 20 gennaio 1960 Pag. 2284

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica Pag. 2284

Ufficio veterinario provinciale di Imperia: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Imperia Pag. 2284

Ufficio veterinario provinciale di Caserta: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta Pag. 2285

Ufficio medico provinciale di Milano: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto supplente vacante presso il comune di Monza. Pag. 2286

Ufficio veterinario provinciale di Mantova: Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova Pag. 2286

Ufficio medico provinciale di Napoli: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli Pag. 2286

Ufficio medico provinciale di L'Aquila: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila Pag. 2287

Ufficio medico provinciale di Frosinone: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone Pag. 2287

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone Pag. 2287

Ufficio medico provinciale di Brescia: Graduatoria del concorso al posto di medico capo sezione presso l'ufficio di igiene del comune di Brescia Pag. 2287

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno Pag. 2288

Ufficio medico provinciale di Rieti: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti Pag. 2288

LEGGI E DECRETI**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
9 maggio 1961, n. 466.

Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuta la necessità di elevare da sei a sette il numero dei posti di notaio nel comune di Siracusa, e di sopprimere il secondo posto di notaio nel comune di Floridia, del distretto notarile di Siracusa;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Siracusa e della Corte d'appello di Catania;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente per quanto riguarda il distretto notarile di Siracusa:

a) è aumentato a sette il numero dei posti di notaio nel comune di Siracusa;

b) è soppresso il secondo posto di notaio nel comune di Floridia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1961

Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 1961, n. 467.

Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Ritenuta la necessità di elevare da 35 a 45 il numero dei posti di notaio nel comune di Palermo, e di sopprimere le sedi notarili nei comuni di Balestrate, Monte-lepre, Belmonte Mezzagno, Chiusa Scialfani, Marineo e Ventimiglia di Sicilia, del distretto notarile di Palermo, con l'aggregazione delle medesime a quella di Partinico, le prime due, e le altre rispettivamente a quelle di Palermo, Bisacquino, Misilmeri e Ciminna;

Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Palermo;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente per quanto riguarda il distretto notarile di Palermo:

a) è aumentato a quarantacinque il numero dei posti di notaio nel comune di Palermo;

b) sono sopprese le sedi notarili nei comuni di Balestrate, Montelepre, Belmonte Mezzagno, Chiusa Sclafani, Marineo e Ventimiglia di Sicilia, con l'aggregazione delle medesime a quella di Partinico, le prime due, e le altre rispettivamente a quelle di Palermo, Bisacquino, Misilmeri e Ciminna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1961

Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 9. — VILLA

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1961

Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 marzo 1961.

Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti (C.I.V.I.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 1127, istitutiva del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie;

Vista la legge 15 gennaio 1955, n. 487, recante modificazioni alla citata legge n. 1127;

Veduto il decreto presidenziale 5 marzo 1959, col quale è stato provveduto alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie per il triennio 1° gennaio 1959-31 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1959, n. 77/340;

Ritenuta la necessità di sostituire, nelle loro qualità di membri del suddetto Consiglio, il dott. Mario Di Domizio, direttore generale, deceduto, con il dott. Vittorio Marchese, direttore generale, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione; e il dott. Oberto Fabiani, consigliere di legazione, chiamato ad altro incarico, con il dott. Francesco Vincenti Mareri, consigliere per l'Oriente di 2^a classe, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

A decorrere dal 1^o marzo 1961 e fino al 31 dicembre 1961, il dott. Vittorio Marchese, direttore generale, è nominato membro del Consiglio di amministrazione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott. Mario Di Domizio, direttore generale.

Per lo stesso periodo il dott. Francesco Vincenti Mareri, consigliere per l'Oriente di 2^a classe, è nominato membro del Consiglio di amministrazione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dottor Oberto Fabiani, consigliere di legazione.

Decreta:

Art. 1.

La frazione Canonica è distaccata dal comune di Cuvio ed aggregata al comune di Cuveglio, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1961

GRONCHI

BOSCO — SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1961
Registro n. 32 Pubblica istruzione, foglio n. 93
(3493)*

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1961.

Approvazione del settimo elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 20 marzo 1959, n. 144;

Visto il voto n. 1321, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 30 luglio 1960;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il settimo elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nelle leggi indicate nelle premesse:

Piemonte: 1) Calliano; 2) Novi Ligure;

Lombardia: 3) Sermide;

Veneto: 4) Barcis; 5) Forni di Sotto; 6) Latisana; 7) Lusia; 8) Motta di Livenza; 9) Nimis; 10) San Michele al Tagliamento;

Liguria: 11) Triora;

Emilia-Romagna: 12) Castelbolognese; 13) Castel d'Aiano; 14) Gemmano; 15) Montescudo; 16) Sant'Agata sul Santerno; 17) Savignano sul Rubicone; 18) Solarolo;

Toscana: 19) Capraia e Limite; 20) Castelfiorentino; 21) Castelnuovo in Garfagnana; 22) Dicomano; 23) Fiorenzuola; 24) Piazza al Serchio; 25) Pieve Santo Stefano; 26) San Casciano in Val di Pesa; 27) Santa Croce sull'Arno; 28) Seravezza; 29) Stia; 30) Terranova Bracciolini; 31) Vernio; 32) Vicchio;

Lazio: 33) Amaseno; 34) Artena; 35) Capranica; 36) Coreno Ausonio; 37) Cori; 38) Fondi; 39) Piedimonte San Germano; 40) Pontecorvo; 41) Roccasecca; 42) San Giorgio a Liri; 43) Sant'Elia Fiumerapido; 44) Sperlonga; 45) Veroli;

Abruzzi e Molise: 46) Alfadena; 47) Boiano; 48) Capracotta; 49) Carsoli; 50) Fara San Martino; 51) Filetto; 52) Lama dei Peligni; 53) Loreto Aprutino; 54) Orsogna; 55) Rosello; 56) San Pietro Aveliana; 57) Sant'Angelo del Pesco; 58) San Vito Chietino; 59) Tollo; 60) Torricella Peligna; 61) Venafro;

Campania: 62) Alife; 63) Cancello ed Arnone; 64) Mignano Montelungo; 65) San Pietro Infine;

Puglie: 66) Sannicandro di Bari;

Basilicata: 67) Corleto Perticara.

I Comuni compresi nel presente elenco debbono compilare il piano regolatore generale del proprio territorio e presentarlo al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1961

Il Ministro per i lavori pubblici

ZACCAGNINI

Il Ministro per l'interno

SCELBA

Il Ministro per il tesoro

TAVIANI

(3494)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

**IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI**

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, concernente nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile successivo, registro n. 23 ufficio riscontro Poste, foglio n. 247, relativo alla nomina dei componenti il Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1960-1961, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione nel Comitato predetto del maestro Umberto Bertini, musicista (rappresentante per la musica leggera), dimissionario;

Vista la lettera in data 29 marzo 1961, con la quale l'Unione nazionale compositori librettisti autori di musica leggera (U.N.C.L.A.) designa per la sostituzione del nominato membro del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni, fino alla fine del biennio 1960-1961, il maestro Vittorio Mascheroni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino allo scadere dell'attuale biennio di carica del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni (1960-1961), è nominato membro del Comitato stesso, quale rappresentante per la musica leggera, il maestro Vittorio Mascheroni, in sostituzione del maestro Umberto Bertini, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1961

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1961

Registro n. 20 uff. risc. Poste, foglio n. 384. — VENTURA SIGNORETTI

(3495)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone site nell'ambito del comune di Trento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 febbraio 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, le due zone più sotto specificate, site nell'ambito del comune di Trento;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Trento;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nelle zone stesse;

Riconosciuto che le zone più sotto specificate hanno notevole interesse pubblico perchè formano parte sostanziale del quadro panoramico che costituisce la cornice alla stupenda conca della città di Trento, ricche di numerosi punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si può godere la magnifica visuale della valle dell'Adige;

Decreta:

Le due zone che fiancheggiano ad est e ad ovest la città di Trento, e precisamente, la prima delimitata a sud dal castello di Mattarello indi verso est dalla rotabile delle Novaline per quote 307, 349, 405, 400 di San Rocco, 460 di Celva, 566 di Gabbiolo, 486 di Sprè, 515 di Oltrecastello a quota 454 di Tavernaro q. 632 di Villamontagna, 799 di monte Calisio, e a nord scende a congiungersi alla strada nazionale del Brennero presso Gardolo, di qui lungo il tracciato della strada fino all'ingresso della città e passando immediatamente a tergo del castello del Buonconsiglio e quindi lungo la strada nazionale della Valsugana fino alla cascata di Ponte Cornicchio procede poi verso sud lungo la nazionale del Brennero fino all'altezza del castello di Mattarello; e la seconda zona, ad ovest della città di Trento delimitata a nord dal Doss Trento e di qui verso est dal ciglio d'argine del fiume Adige fino alla località Belvedere, indi verso sud dalla rotabile per Romagnano fino a Doss Brun poi risalendo da ovest per nord dalle quote 300 di Romagnano, 521 di Margone, 356 di Val Credaz, 425 di monte Alto, 263 di Belvedere, 260 di Pavione, 598 di Sardagna fino a quota 279 di Bellavista, e per quota 544 fino a Vela e al Doss Trento, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Trento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposi-

zione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopra citata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 giugno 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale della seduta tenutasi in Trento il 26 febbraio 1960

L'anno millenovecentosessanta (1960) addì (26) ventisei del mese di febbraio in Trento presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie, castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione a sensi dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 si è oggi adunata la Commissione predetta.

(*Omissis*).

Ad ore 15,10 constatata la regolarità della avvenuta convocazione nonchè l'intervento di tutti i membri effettivi della Commissione e del rappresentante dell'on. comune di Trento, il presidente dichiara aperta l'adunanza e dà inizio alla trattazione dell'ordine del giorno:

a) Zone d'interesse panoramico nella conca di Trento;

b) Eventuali.

Anzitutto il presidente si richiama al contenuto delle deliberazioni della Commissione di cui al verbale 14 marzo 1952 riguardanti la elencazione delle bellezze naturali di Trento e allo scopo di corrispondere alla richiesta ministeriale n. 8490/II datata 13 giugno 1957 propone alla Commissione il riesame della questione.

Dopo ampie discussioni sull'argomento, la Commissione si è trovata unanime nel concludere che — ferma la zona del Doss Trento costituente elemento fondamentale del panorama cittadino e come tale già inclusa nell'elenco e regolarmente assoggettata a vincolo — i settori di preminente interesse panoramico e che notevolmente concorrono a costituire il quadro d'insieme ormai tradizionale della conca tridentina si possono identificare come appresso:

a) La zona collinosa ad est della città, che dal castello di Mattarello per i sobborghi di Villazzano, Povo, Cognola e Martignano; estesa fascia collinare determinata dalle pendici inferiori dei monti Marzola e Calisio che dominano e incorniciano il panorama nord orientale della città di Trento delimitata:

a sud dal castello di Mattarello, indi verso est dalla rotabile delle Novaline per q. 307, 349, 405, 400, di San Rocco, 460 di Celva, 566 di Gabbiolo, 486 di Sprè e per q. 515 oltre l'abitato di Oltrecastello si congiunge a q. 454 di Tavernaro, e per q. 632 di Villamontagna, 799 di monte Calisio, verso nord scende a congiungersi con la strada nazionale del Brennero, presso Gardolo; di qui lungo il tracciato della strada medesima fino all'ingresso della città e passando immediatamente a nord del castello del Buonconsiglio e lungo la nazionale della Valsugana fino alla cascata del Cornicchio, procede verso sud lungo la nazionale del Brennero, dal bivio di San Bartolomeo fino al castello di Mattarello.

b) La zona ovest della città di Trento dal Doss Trento lungo le balze inferiori di monte Bondone e gli strapiombi rocciosi del ciglio belvedere di Sardagna fino al piede della Cascata omonima da Villa San Nicolò, fino all'ex forte di Romagnano, settore questo che incornicia il panorama di ponente della città dominato dal massiccio del Bondone e delimitato a nord dal Verruca o Doss Trento indi ad est dal ciglio del fiume Adige fino alla località Belvedere, poi verso sud dalla rotabile per Romagnano fino a Doss Brun indi risalendo ad ovest verso nord da q. 300 di Romagnano, q. 521 di Margone, q. 356 di Val Credaz, q. 425 di monte Alto, 263 di Belvedere, 260 di Pavione, 598 di Sardagna fino a q. 279 della località Bellavista di Montevideo e per la strada della Gardesana fino al Doss Trento.

Come bellezza naturale a sé stante, da catalogarsi ai sensi dell'art. 1 n. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Il presidente: prof. Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(3437)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1960, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analogia attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autentificato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa n. 32, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un termine prestabilito se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza.

Roma, addì 5 giugno 1961

(3496)

p. Il Ministro: MICHELI

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione della analogia attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autentificato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, in sostituzione della analogia attualmente in vigore:

Tariffa 29, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 5 giugno 1961

(3497)

p. Il Ministro: MICHELI

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1961.

Approvazione di una clausola particolare di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, presentato dalla Società « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, da applicare alle tariffe di assicurazione sulla vita in forma ordinaria;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autentificato, una clausola particolare di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario da applicare alle tariffe di assicurazione sulla vita in forma ordinaria, presentata dalla Società « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano.

Roma, addì 5 giugno 1961

(3498) p. Il Ministro: MICHELI

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1961.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autentificato, la seguente tariffa di capitalizzazione, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa n. 41/D, relativa alla capitalizzazione a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, per contratti ordinari.

Roma, addì 5 giugno 1961

(3499)

p. Il Ministro: MICHELI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 924 del 9 giugno 1961. Prezzi dei carboni fossili

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 924 del 9 giugno 1961, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 899 del 18 novembre 1960, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del Basso Tirreno e per quelli della Sicilia e della Sardegna; per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 a tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 250 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera i cui estremi saranno riportati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. Antracite:

pezzatura da 60 a 80 mm.	L. —
pezzatura da 40 a 60 mm.	L. 12.060
pezzatura da 20 a 40 mm.	L. 11.440
pezzatura da 10 a 20 mm.	L. 10.470

2. Carboni bituminosi:

A) basse materie volatili (da vapore e da coke): pezzatura grigliato in miniera .	L. 9.820
minuti da coke .	L. 9.400

B) medie materie volatili (da vapore e da coke): pezzatura grigliato in miniera .	L. 9.630
tout venant e minuto (slack 0x2 e run of mine)	L. 8.850

C) alte materie volatili: carbone da gas .	L. 8.550
carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera:	L. 8.550

imbarcato ad Hampton Roads .	L. 8.900
tout venant e minuto (slack 0x2 e run of mine)	L. 8.500

3. Coke di petrolio L. 14.610

CARBONI INGLESI

1. Antracite:	L. 20.050
noci (pezzatura da 30 a 80 mm.) .	L. 20.050
minuti lavati da 0 a 10 mm.) .	L. 8.090

2. Carbone da vapore e da forno:	L. 12.350
carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea): grosso e arancio (pezzatura oltre 80 mm.) .	L. 12.350

CARBONE POLACCO (Via mare)

Pezzatura oltre 30 mm.	L. 8.550
Granitello (da 16 a 31 mm.) .	L. 6.700
Granitello (da 8 e 16 mm.) .	L. 6.600
Minuto	L. 5.950

CARBONE CECOSLOVACCO

Via mare Via terra

Pezzatura oltre 30 mm.	L. 8.460	8.100
Pezzatura 10/30 mm.	L. 6.580	6.160

L'importazione via terra è riferita a merce resa franca vagone non sdoganato e non ricarteggiato alla stazione di Poggiooreale (Trieste).

CARBONI RUSSI

(cif Adriatico e Tirreno)

1. Antracite:	pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25 % di pezzatura inferiore a 25 mm.	L. 14.550
	pisello (da 13 a 25 mm.)	L. 11.800
	minuto	L. 7.950
2) Carbone da gas		L. 9.070

CARBONE SUD-AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite noci (pezzatura da 30 a 60 mm.)	L. 11.700
---	-----------

MATTONELE ED ALTRI AGGLOMERATI

Mattonelle inglesi	L. 13.900
------------------------------	-----------

(3531)

Provvedimento n. 925 del 9 giugno 1961.

Prezzi dei prodotti petroliferi: petrolio e gasolio agevolati

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 925 del 9 giugno 1961, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

A parziale modifica dei provvedimenti n. 852 del 19 maggio 1960, n. 869 del 30 giugno 1960 e n. 871 del 12 luglio 1960, sono fissati come appresso i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sottoindicati, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

PETROLIO

Merce agevolata:

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franca deposito o franco centro di distribuzione:

Merce agevolata
(Ige compresa)
L./q.li

Per uso agricolo a 32 N. O.	2.800
A 32 N. O. impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere .	4.230
Destinato alla pesca con fonti luminose (merce considerata estera)	2.800 (L. 22,71 al litro)

GASOLIO

Merce agevolata:

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda resa franca deposito o franco centro di distribuzione:

Merce agevolata
(Ige compresa)
L./q.li

Per uso agricolo	2.500
Per piccola marina (merce considerata estera)	2.000 (L. 16,80 al litro)
Impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale	2.770

Impiegato per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	2.770
Impiegato per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	2.770

Merce agevolata
(Ige compresa)
L./q.le

Impiegato per l'azionamento delle automotrici
e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS., desti-
nato alla distruzione di larve di zanzare mala-
rigene, alla fabbricazione di antiparassitari delle
piante da frutto ed alla industria della calcio-
namide

2.500

I prezzi del petrolio e del gasolio per uso agricolo non
comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in
fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a
rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiora-
zione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo
fusti.

(3532)

Provvedimento n. 926 del 9 giugno 1961. Prezzi dei concimi: scorie Thomas

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento
n. 926 del 9 giugno 1961, ha adottato la seguente decisione.

SCORIE THOMAS

A parziale modifica del provvedimento n. 853 del 19 mag-
gio 1960, il prezzo massimo delle scorie Thomas, contenenti
18/20 % di anidride fosforica (P.O₅) di cui solubile non meno
del 75 %, con finezza di macinazione superiore al 75 % al
setaccio Kahl n. 100, merce insaccata, peso lordo per netto,
compreso imballaggio in sacchi carta, resa franca vagone
stazione destino FF. SS., o ferrovie secondarie ammesse al
servizio comunitario, è stabilito in:

L. 1.650 al q.le per tutte le regioni italiane.

Nel suddetto prezzo, che vale anche per il prodotto impor-
tato, e compresa l'imposta generale sull'entrata, sia per la
merce che per l'imballaggio, e il compenso al grossista L. 20
al quintale).

I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi
di vendita al consumo delle scorie Thomas aggiungendo al
prezzo come sopra fissato le seguenti voci:

a) spesa di trasporto dalla stazione ferroviaria di de-
stino al magazzino di vendita, con l'aggiunta di una quota
per calo e sfido non superiore all'1 % del prezzo franco
destino;

b) il compenso al dettagliante in ragione di L. 40 al
quintale;

c) l'imposta generale sull'entrata relativa all'imballo per
i successivi passaggi.

I predetti Comitati provinciali specificheranno che i prezzi
così determinati valgono anche per il prodotto importato.

(3533)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fon-
diario « Ivery », con sede nella frazione Ivery del comune
di Pont St. Martin (Aosta), e nomina della deputazione
provvisoria dell'ente.**

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1961,
registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1961, registro n. 12,
foglio n. 356, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le
foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli
55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio
irriguo di miglioramento fondiario « Ivery », con sede nella
frazione Ivery del comune di Pont St. Martin (Aosta) ed è
stato nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle per-
sone dei signori:

Clerin Virgilio, Clerin Ennio, Charles Savino, Charles
Angelino, Clerin Fortunato, Clerin Marcello, Charles Ernesto.

(3506)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio delle bonifiche argentane, con sede in Argenta (Ferrara)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste
n. 10648, in data 9 maggio 1961, è stato approvato, senza mo-
dificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo degli articoli 2, 3 e 55-bis
dello statuto del Consorzio delle bonifiche argentane, con sede
in Argenta (Ferrara), deliberato dall'assemblea generale dei
consorziati in data 16 aprile 1961.

(3507)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Paleontologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universi-
tà di Firenze, è vacante la cattedra di « Paleontologia » cui la
Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferi-
mento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presen-
tare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà,
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3530)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1961, regi-
strato alla Corte dei conti il 27 maggio 1961, registro n. 13
Interno, foglio n. 318, l'Amministrazione comunale di Sant'Ales-
sio Siculo (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo
di L. 4.950.000, per la copertura del disavanzo economico del
bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare
la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo
stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
11 gennaio 1945, n. 51.

(3484)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il canale Bondante, in comune di Venezia

Con decreto 31 gennaio 1961, n. 2066, del Ministro per i
lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato
disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato
di un terreno sito lungo il canale Bondante, in comune di
Venezia, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio IV,
mappale 25 $\frac{1}{2}$, di Ha 0.26.40, sezione Venezia; al foglio VI, map-
pale 187 $\frac{1}{2}$, di Ha 0.26.40, sezione Malcontenta, ed al foglio VII,
mappale 10 $\frac{1}{2}$, di Ha 0.01.60, sezione Malcontenta, ed indicate
nelle planimetrie rilasciate il 1° febbraio 1960, in scala 1:2000
e 1:4000, dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia, planimetrie
che fanno parte integrante del decreto stesso.

(3166)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente la « Conferma in carica del
Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della
provincia di Brindisi », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*
n. 118 del 15 maggio 1961, in luogo di: « ... sig. Ugubaldo
Vallarino ... » leggasi: « ... comm. com.te Ubaldo Vallarino ... ».

(3516)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Caricatori e scaricatori di Sant'Osvaldo », con sede in Udine

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 maggio 1961, la Società cooperativa « Caricatori e scaricatori di Sant'Osvaldo », con sede in Udine costituita con atto del notaio dott. Giusto Bronzin, in data 5 febbraio 1952, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Alfeo Mizzau.

(3525)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa agricola « San Paolo », con sede in Latina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 maggio 1961, il dott. Antonio Cavaliere è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa agricola « San Paolo », con sede in Latina, già sciolta, ai sensi dell'art. 2544 Codice civile con decreto ministeriale 28 novembre 1960, in sostituzione del sig. Franco Ottaviani, dimissionario.

(3511)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro e produzione Basso Tagliamento, con sede in Latisana (Udine).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 maggio 1961, il dott. Alfeo Mizzau è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro e produzione Basso Tagliamento, con sede in Latisana (Udine), già messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto in data 25 maggio 1960, in sostituzione del dott. professore Benedetto Massenzi, dimissionario.

(3512)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito delle dimissioni, per motivi di salute, del notaio dott. Nicola Ruffolo, è stato revocato, con decreto ministeriale del 25 maggio 1961, l'accreditamento presso la Direzione generale del debito pubblico, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale dell'8 novembre 1960.

Il direttore generale: GRECO

(3448)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Censo dei cambi del 13 giugno 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	—	620,60	620,63	620,61	620,60	620,61	620,61	620,62	620,60	—
\$ Can.	—	627,50	627,50	627,625	627,75	627,70	627,75	627,40	627,70	—
Fr. Sv.	—	143,53	143,53	143,525	143,70	143,69	143,52	143,55	143,69	—
Kr. D.	—	89,59	89,63	89,62	89,55	89,58	89,61	89,60	89,59	—
Kr. N.	—	86,59	86,64	86,64	86,60	86,60	86,63	86,65	86,59	—
Kr. Sv.	—	120,20	120,18	120,205	120,20	120,60	120,22	120,10	120,19	—
Fol.	—	172,73	172,73	172,72	172,70	172,72	172,74	172,70	172,73	—
Fr. B.	—	12,412	12,4225	12,41875	12,41	12,41	12,41625	12,415	12,41	—
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,65	126,66	126,6575	126,65	126,66	126,655	126,65	126,65	—
Lst.	—	1732,25	1732,40	1732,55	1731,40	1731,49	1732,60	1732 —	1731,50	—
Dm. occ.	—	156,30	156,335	156,32	156,30	156,31	156,3175	156,30	156,32	—
Scell. Austr.	—	23,86	23,86	23,8775	23,85	23,87	23,875	23,88	23,87	—
Escudo Port.	—	21,58	21,64	21,60	21,60	21,58	21,59	21,60	21,57	—

Media dei titoli del 13 giugno 1961

Rendita 3,50 % 1906	95,10	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,425
Id. 3,50 % 1902	95 —	Id. 5 % (. 1° gennaio 1963)	102,55
Id. 5 % 1935	108,30	Id. 5 % (. 1° aprile 1964)	102,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,075	Id. 5 % (. 1° aprile 1965)	102,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,50	Id. 5 % (. 1° aprile 1966)	103,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,725	Id. 5 % (. 1° gennaio 1968)	103,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,425	Id. 5 % (. 1° aprile 1969)	103,075
Id. 5 % 1936	101,05	Id. 5 % (. 1° gennaio 1970)	103,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,425	B. T. Poliennali 5 % (. 1° ottobre 1966)	102,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,375		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 giugno 1961

1 Dollaro USA	620,61	1 Franco belga	12,417
1 Dollaro canadese	627,687	1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Franco svizzero	143,522	1 Lira sterlina	1732,575
1 Corona danese	89,615	1 Marco germanico	156,319
1 Corona norvegese	86,635	1 Scellino austriaco	23,876
1 Corona svedese	120,212	1 Escudo Port.	21,597
1 Fiorino olandese	172,73		

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 giugno 1961) il Bollettino nazionale n. 159 contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e legge 1º ottobre 1960, numero 1027:

1. — Accordo nazionale di lavoro 11 marzo 1960 modificativo dei Contratti nazionali di lavoro 25 novembre 1957 per il personale operaio ed impiegato addetto ai servizi in appalto per conto della gestione viveri « La Provvida ».

Il Ministro: SULLO

(3502)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 maggio 1961) il Bollettino nazionale n. 158, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 per il personale addetto all'industria cotoniera.

Il Ministro: SULLO

(3503)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (25 maggio 1961) il Bollettino n. 5 della provincia di Bergamo, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto 28 aprile 1960, integrativo ai Contratti nazionali 23 ottobre 1954 e 11 maggio 1959, per dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Bergamo.

2. — Contratto 28 aprile 1960 integrativo ai Contratti nazionali 23 ottobre 1954 e 15 maggio 1959, per dipendenti da caffè, bars-pasticcerie, gelaterie e simili della provincia di Bergamo.

Il Ministro: SULLO

(3504)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI - e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 gennaio 1961) il Bollettino n. 8 della provincia di Teramo, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1º ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1º febbraio 1955 per salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Teramo.

2. — Patto di lavoro 11 aprile 1957 per i braccianti avventizi della provincia di Teramo.

Il Ministro: SULLO

(3505)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3^a classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Vista la legge 11 giugno 1959, n. 352, riguardante il riordinamento di alcuni servizi e l'adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 194;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3^a classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3^a classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero della difesa-Aeronautica;

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

- a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza, in scienze sociali e politiche, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e marittime (rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli), in scienze diplomatico-consolari (rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dall'Università di Napoli), in scienze coloniali (consegnata presso lo Istituto universitario orientale di Napoli), oppure di laurea, diversamente denominata, rilasciata, secondo il precedente ordinamento accademico, dalle Facoltà di giurisprudenza, o di scienze politiche dell'Istituto « C. Alfieri » di Firenze, o dagli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso di detti titoli di studio, purché rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto, o equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

- b) essere cittadini italiani, intendendosi equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

- c) avere sempre tenuto buona condotta;
- d) essere fisicamente idonei all'impiego;

- e) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, né decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che non hanno superato il 32^o anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato:

- 1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani

combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 40 per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite di età è aumentato, inoltre, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti ordinari dell'Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria, purché complessivamente non si superino i quaranta anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purché complessivamente non superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di anni trentadue di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano comunque alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dal presente articolo, purché complessivamente non superino i quaranta anni;

4) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiuntivi, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e porvenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quell'ella della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (Allegato A), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;
5) il titolo di studio, l'Università o l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno, inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avute precedenti residenze entro l'anno;

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione, o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

e) dichiarare se siano, o meno, impiegati dello Stato, di ruolo o non di ruolo, indicando, in caso positivo, l'Amministrazione, la qualifica o la categoria di appartenenza.

Gli impiegati della carriera di concetto dovranno dichiarare, oltre al titolo di studio posseduto, anche la qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, potrà essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'articolo 4 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto ministeriale, sarà così composta:

un Consigliere di Stato, presidente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, membro;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, membro;

due professori di Università o di Istituto superiore di istruzione, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa, con qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 8.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e costerranno di tre prove scritte e di una prova orale, sulle materie di cui al programma seguente:

Prove scritte:

1) Diritto civile e commerciale;

2) Diritto costituzionale e amministrativo;

3) Scienza delle finanze ed economia politica.

Prova orale:

1) Materia delle prove scritte;

2) Istituzioni di diritto internazionale;

3) Legislazione aeronautica;

4) Elementi di statistica;

5) Nozioni sull'amministrazione dei patrimoni e sulla contabilità generale dello Stato;

6) Lingua estera obbligatoria, a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 9.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e' non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

O i candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, almeno venti giorni prima, e riceveranno contestualmente l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 10.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili), entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui ai commi seguenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che abbiano preso parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta per la liberazione dovranno presentare, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, numero 375.

I mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-ter, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali, ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonché i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato, dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e, te-

nuto conto, in base alle vigenti disposizioni, dei titoli prodotti dagli interessati, verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnativa.

Art. 12.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che, per la partecipazione al concorso, si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare) ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 100, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) diploma originale o copia su carta da bollo da L. 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera a), autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale stesso o al quale deve essere prodotto tale documento o presso il quale il predetto originale è stato depositato ovvero da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per cause di servizio dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro;

8) copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 200. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto di una pubblica Amministrazione. Gli

Concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 915, riguardante la perquisizione dei ruoli del personale civile tecnico contabile di gruppo B del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione tecnica industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale, oppure diploma di maturità scientifica rilasciato da un liceo scientifico, oppure diploma di abilitazione tecnica nautica rilasciato da un istituto nautico, oppure uno dei seguenti corrispondenti titoli rilasciati secondo il precedente ordinamento scolastico; licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), licenza di istituto nautico, oppure di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado.

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere sempre tenuto buona condotta;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, né decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3:

Possono essere ammessi al concorso coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine.

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 40 per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purché complessivamente non superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dal presente articolo, purché complessivamente non superino i quaranta anni;

4) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per servizio.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare (allegato A):

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno;

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

d) dichiarare se siano, o meno, impiegati dello Stato, di ruolo o non di ruolo, indicando, in caso positivo, l'Amministrazione, la qualifica o la categoria di appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto di requisiti prescritti potrà essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto ministeriale, sarà così composta:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, presidente;

due funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri;

due professori di istituto di istruzione secondaria di 2º grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica con la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 8.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e costerranno di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica, sulle materie di cui al programma seguente:

Prove scritte:

1) Italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico-professionale;

2) Matematica: sulla base del programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico-industriale (vedi: regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936, e decreto ministeriale 8 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 dell'8 ottobre 1946);

3) Disegno: schizzo quotato dal vero oppure trasporto in scala di schizzo meccanico.

Prova orale:

1) Matematica: sul programma della prova scritta;

2) Fisica: sul programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico-industriale (vedi regio decreto n. 762 sopracitato);

3) Chimica: sul programma dell'Istituto tecnico industriale, indirizzo meccanico elettricisti (vedi regio decreto n. 762 sopracitato);

4) Elementi di statistica.

Prova pratica:

Consisterà nel dare pratico indirizzo esecutivo ad un lavoro da assegnare dalla Commissione.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 9.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale, ed a quella pratica i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sosternele, almeno venti giorni prima, e riceveranno contestualmente l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto, sia nell'una che nell'altra, la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, ed in quella pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 10.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione ge-

nerale dei personali civili), entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui ai commi seguenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che abbiano preso parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta per la liberazione dovranno presentare, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-ter, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali, ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1958, n. 142.

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonché i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato, dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e — tenuto conto, in base alle vigenti disposizioni, dei titoli prodotti dagli interessati — verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che, per la partecipazione al concorso, si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3;

5) è in possesso del seguente titolo di studio
 conseguito presso
 in data .
 6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente
 7) ha diritto (3) all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè
 8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso enti aeronautici;
 9) dichiara (4) di essere impiegato dello Stato e di appartenere all'Amministrazione con la qualifica di
 10) il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data

Firma (5)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, e perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del sudetto limite.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati aventi rapporto d'impiego con la pubblica Amministrazione.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3008)

Concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 915, riguardante la perquisizione dei ruoli del personale civile tecnico contabile di gruppo B del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione tecnica industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale, oppure diploma di maturità scientifica rilasciato da un liceo scientifico, oppure diploma di abilitazione tecnica nautica rilasciato da un istituto nautico, oppure uno dei seguenti corrispondenti titoli rilasciati secondo il precedente ordinamento scolastico:

licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), licenza di istituto nautico, oppure di istituto industriale o di istituto professionale di 3^o grado.

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere sempre tenuto buona condotta;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, né decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che hanno compiuto il 18^o anno di età e non superato il 32^o.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigione, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 40 per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purché complessivamente non superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima:

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dal presente articolo, purché complessivamente non superino i quaranta anni:

4) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per servizio.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare (allegato A):

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero l'motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno;

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

d) dichiarare se siano, o meno, impiegati dello Stato, di ruolo o non di ruolo, indicando, in caso positivo, l'Amministrazione, la qualifica o la categoria di appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto di requisiti prescritti potrà essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto ministeriale, sarà così composta:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, presidente;

due funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri;

due professori di istituto di istruzione secondaria di 2º grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica con la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 8.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e costerranno di tre prove scritte e di una prova orale, sulle materie di cui al programma seguente:

Prove scritte:

1) Italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico-professionale;

2) Matematica: sulla base del programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico-industriale (vedi: regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato sul supplemento ordinario

alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936, e decreto ministeriale 8 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 dell'8 ottobre 1946;

3) Disegno: sul programma dell'Istituto tecnico industriale ad indirizzo specializzato per meccanici elettricisti (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, e decreto ministeriale 8 luglio 1946, sopracitati).

Prova orale:

Matematica: sul programma della prova scritta;

Fisica: sul programma del corso ordinario dell'Istituto tecnico industriale (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762 e decreto ministeriale 8 luglio 1946, sopracitati);

Elementi di statistica.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 9.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, almeno venti giorni prima, e riceveranno contestualmente l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto, la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 10

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili), entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui ai commi seguenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che abbiano preso parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta per la liberazione dovranno presentare, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-ter, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali, ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione

ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonché i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato, dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e — tenuto conto, in base alle vigenti disposizioni, dei titoli prodotti dagli interessati — verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dovrà correre il termine per le eventuali impugnazioni.

Art. 12.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che, per la partecipazione al concorso, si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia inciso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 100, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) diploma originale o copia su carta da bollo da L. 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera a), autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale stesso o al quale deve essere prodotto tale documento o presso il quale il predetto originale è stato depositato ovvero da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per cause di servizio dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro;

8) copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle quali fiche riportate nell'ultimo quinquennio. Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della cccia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 200. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto di una pubblica Amministrazione. Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la data di inizio la durata e la natura del servizio.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

- a) certificato di cittadinanza italiana;
- b) certificato di godimento dei diritti politici;
- c) certificato generale del casellario giudiziale;
- d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica

Art. 13.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 12, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 11 e aventi la qualifica di dipendenti statali di ruolo organico o ruolo aggiunto dovranno presentare, nel termine previsto dall'art. 12, primo comma, soltanto la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e il certificato medico.

Art. 15.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 16.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 12, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regularizzazione dei documenti presentati.

Art. 17.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con il trattamento economico previsto per il personale della carriera di concerto del coefficiente 202.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli del personale statale compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art. 18.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di prima classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 19.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato saranno dichiarati rinunciatarì, senza bisogno di diffida.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addl 8 marzo 1961

p. Il Ministro: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addl 10 maggio 1961
Registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 107

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta bollata da L. 200 da inviarsi in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale competente entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Reparto 1° - Divisione 1° - Sezione 1°. — ROMA

Il sottoscritto residente in (provincia di), via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto di codesto Ministero difesa Aeronautica.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a (provincia di)

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)

4) non ha riportato condanne penali (2)

5) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente

7) ha diritto (3) all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso enti aeronautici;

9) dichiara (4) di essere impiegato dello Stato e di appartenere all'Amministrazione con la qualifica di

10) il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data

Firma (5)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, e perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del sudetto limite.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati aventi rapporto d'impiego con la pubblica Amministrazione.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3009)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per esami a trenta posti di ispettore aggiunto in prova nella carriera direttiva - ruolo tecnico superiore - dei servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato), bandito con decreto ministeriale 20 gennaio 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato del mese di aprile 1961, uscito in data 27 maggio 1961, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1961, registro n. 9, pagina n. 257, che approva le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso sopraspecificato.

(3414)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nei «Concorsi per esami nei vari ruoli delle carriere di concetto ed esecutive dell'Amministrazione finanziaria, riservati al personale statale non di ruolo e dei ruoli aggiuntivi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133, del giorno 31 maggio 1961, alla pagina 2114, allegato 5, programma di esame, prima riga, in luogo di «... ottantasette posti ...» leggasi: «... novanta posti ...».

(3515)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE
DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Imperia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11 del 20 gennaio 1961, con il quale è stato indetto il concorso per il conferimento del posto di veterinario nella condotta consorziale di Ventimiglia, comune capo consorzio Ventimiglia, in consorzio con i comuni di Airole, Apricale, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Pigna e Rocchetta Nervina, vacante al 30 novembre 1960;

Visti i verbali e gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 658, in data 22 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52 del 28 febbraio 1961;

Vista la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice suddetta;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Cane Alfonso	punti	53,16 su 100
2. Ginanni Cesare	>	50,96 >
3. Ventriglia Francesco	>	49,98 >
4. Benetti Achille	>	48,75 >
5. Magni Aldo	>	48,48 >
6. Bella Franco	>	48,04 >
7. Benicchi Achille	>	46,60 >
8. Pini Elio	>	45,71 >
9. Cavazzuti Gian Carlo	>	45,66 >
10. Brosio Giuseppe	>	45,00 >
11. Violardo Secondo	>	44,71 >
12. Gregori Giuseppe	>	44,22 >
13. Rossini Enrico	>	42,50 >
14. Braga Giuseppe	>	42,00 >
15. De Barnardi Felice	>	42,00 >
16. Aggeri Mario	>	40,00 >
17. Albiero Giovanni	>	40,00 >
18. Curone Carlo	>	40,00 >
19. Rossi Francesco	>	38,00 >
20. Sidoli Luigi	>	38,00 >

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale, della Prefettura e del comune di Ventimiglia, comune capo consorzio veterinario.

Imperia, addi 3 giugno 1961

Il veterinario provinciale: MANNU

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria dei candidati idonei nel concorso per il conferimento del posto vacante al 30 novembre 1960, di veterinario condotto nel Consorzio veterinario di Ventimiglia, comune capo consorzio Ventimiglia in concorso con i comuni di Airole, Apricale, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Pigna e Rocchetta Nervina, bandito con proprio decreto n. 11 in data 20 gennaio 1961;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cane Alfonso, primo graduato nella graduatoria degli idonei, di cui alle premesse, è dichiarato vincitore del concorso della condotta consorziale di Ventimiglia sopradetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale, della Prefettura e del comune di Ventimiglia, comune capo consorzio veterinario.

Imperia, addi 3 giugno 1961

Il veterinario provinciale: MANNU

(3345)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE
DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 33563 del 20 luglio 1959 ed il proprio decreto n. 205 del 23 gennaio 1960, con i quali è stato bandito il concorso plurimo, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in questa Provincia;

Vista la graduatoria degli idonei formata dalla Commissione giudicatrice nominata con il proprio decreto n. 531 del 27 giugno 1960, pubblicato ai sensi di legge;

Visti gli atti relativi della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Perreca Raffaele	punti	59,03 su 100
2. Damiano Nicola	>	58,10 >
3. Di Lullo Raffaele	>	56,0375 >
4. Negro Domenico	>	55,831 >
5. Petteruti Antonio	>	54,1415 >
6. Amato Renato	>	53,1903 >
7. Rossi Alfredo	>	52,55 >
8. Morelli Enrico	>	51,9625 >
9. Trabucco Aniceto	>	51,505 >
10. De Crinito Antonio	>	51,450 >
11. Bizzarro Pasquale	>	49,40 >
12. Salvi Mario	>	48,98 >
13. Merola Giuseppe	>	48,718 >
14. Ventriglia Francesco	>	48,716 >
15. Zucchi Bertino	>	48,70 >
16. Maiorano Umberto	>	48,14 >
17. Coppola Tullio	>	47,78 >
18. Guarnieri Pier	>	47,39 >
19. Giordano Annibale	>	46,96 >
20. Vastano G. Giuseppe	>	46,91 >
21. Caruso Ennio	>	46,85 >
22. Ciarlariello Francesco	>	46,13 >
23. Persechino Angelo	>	46,00 >
24. Colucci Stefano	>	45,50 >
25. Fusco Vittorio	>	45,27 >
26. Nardini Valter	>	44,71 >
27. Vinciguerra Raffaele	>	44,63 >
28. Monda Mario	>	44,62 >
29. Mastrangelo Paolo	>	44,00 >
30. Lombardi Andrea	>	43,87 >
31. Di Nunzio Nicola	>	43,67 >
32. Pali Gennaro	>	42,85 >
33. Gallo Salvatore	>	42,72 >
34. Mastrovincenzo Ugo	>	42,62 >
35. Subiaco Michele	>	41,68 >
36. Di Costanzo Luigi	>	41,58 >
37. Bernardini Ugo	>	41,00 >
38. Rega Matteo	>	40,46 >
39. Sena Pasquale	>	40,16 >
40. De Pascale Carlo	>	40,12 >
41. Donato Pietro	>	39,88 >
42. Abate Giuseppe	>	39,412 >
43. Marra Ferdinando	>	39,25 >
44. D'Agostino Domenico	>	39,0035 >
45. Siesto Armando	>	39,16 >
46. Mancusi Luciano	>	38,00 >
47. Sergi Domenico	>	37,95 >
48. Manes Nicola	>	37,85 >
49. Giuliano Antonio	>	37,825 >
50. Santoro Nicola	>	37,625 >
51. Morelli Pietro	>	37,056 >
52. Spallieri Vincenzo	>	37,00 >
53. Marotta Pietro	>	36,868 >
54. Patini Roberto	>	35,876 >
55. Coronato Antonio	>	35,537 >
56. Nesci Domenico	>	35,00 >

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Caserta, addi 27 maggio 1961

Il veterinario provinciale: D'ESPOSITO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente proprio decreto n. 931 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in Comuni e consorzi di Comuni della Provincia;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle domande di ammissione al concorso; Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

Perreca Raffaele: Consorzio veterinario di Curti, Casapulla, Macerata Campania, Portico di Caserta, San Prisco; Damiano Nicola: Consorzio veterinario di Casaluce, Teverola, Parete, Cesa;

Di Lullo Raffaele: Consorzio veterinario di Gallo, Letino; Negro Domenico: Comune di Teano;

Petteruti Antonio: Consorzio veterinario di Frignano, Trentola, Ducenta, San Marcellino, Villa di Briano;

Amato Renato: Consorzio veterinario di Casal di Principe, San Cipriano di Aversa, Villa Literno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Caserta, addì 27 maggio 1961

Il veterinario provinciale: D'Esposito

(3427)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto supplente vacante presso il comune di Monza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 31 dicembre 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di medico condotto supplente vacante presso il comune di Monza alla data del 30 novembre 1960;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Preso atto delle designazioni della Prefettura di Milano, dell'Ordine dei medici di Milano e del Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Villa dott. Dionisio, vice prefetto."

Componenti:

Muccio dott. Giorgio, ispettore generale medico, medico provinciale di Milano;

Cellina prof. dott. Marcello, primario medico dell'Ospedale di Circolo di Monza;

Ciminata prof. dott. Antonio, primario chirurgo dell'Ospedale di Circolo di Monza;

Zanetta dott. Primino, medico condotto di Monza.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal dott. Michele Barile, direttore di sezione della prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 29 maggio 1961

Il medico provinciale: MUCCIO

(3537)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 24 del 13 aprile 1960, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1959;

Visto il successivo decreto n. 246 del 10 aprile 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice, per il suddetto concorso;

Considerato che, a seguito del trasferimento del vice prefetto dott. Carlo Prestamburgo, si rende necessario sostituire il presidente della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Carlo Prestamburgo, è nominato presidente della Commissione giudicatrice di cui in premessa il dott. Alfredo Austria, vice prefetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Mantova.

Mantova, addì 6 giugno 1961

Il Veterinario provinciale.

(3536)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 13819 del 6 agosto 1960, col quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso a undici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1955;

Visto le rinunzie dei candidati che seguono nella graduatoria di merito con l'indicazione di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento per i concorsi ai sanitari addetti ai Comuni della provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. De Stefano Domenico Biagio è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse per rinunzia di altri candidati che lo precedono in graduatoria e per la sede di Vico Equense (2^a condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 16 maggio 1961

Il medico provinciale: TECCE

(3535)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetricia condotta vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la lettera del 27 aprile 1961, con la quale l'ostetrica Iole Antonelli ha fatto presente di rinunciare alla titolarità della condotta del comune di Bugnara, assegnatale a seguito della rinuncia della ostetrica Troiani Assunta;

Considerato che in base all'ordine di graduatoria ha diritto di essere assegnata alla sopraindicata condotta l'ostetrica Uliana Tomei;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1955;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Bugnara è assegnata all'ostetrica Uliana Tomei.

Il comune di Bugnara è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonché affisso all'albo pretorio di quest'Ufficio ed in quello del Comune interessato.

L'Aquila, addì 27 maggio 1961

Il medico provinciale: MOROSI

(3342)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4562 del 30 dicembre 1960, col quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è composta come segue:

Presidente:

Paterno dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Longo dott. Antonino, medico provinciale capo;
Nagar dott. Benito, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale civile di Cassino;

Megale dott. Gaspare, specialista in ostetricia e ginecologia;
Nannini Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Biggio dott. Giacomo, direttore di sezione di Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Frosinone, addì 7 giugno 1961

Il medico provinciale: LONGO

(3517)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4562 del 30 dicembre 1960, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è composta come segue:

Presidente:

Paterno dott. Giovanni, vice prefetto;

Componenti:

Longo dott. Antonino, medico provinciale capo;
Parlavecchio prof. dott. Alfredo, primario medico dell'Ospedale di San Camillo di Roma;
Rossone prof. dott. Vittorio, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Anagni;
Carlesimo dott. Raffaele, medico condotto.

Segretario:

Guccione dott. Ferdinando, direttore di sezione della prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Frosinone, addì 6 giugno 1961

Il medico provinciale: LONGO

(3449)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria del concorso al posto di medico capo sezione presso l'ufficio di igiene del comune di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 101915, in data 16 maggio 1960, con cui venne bandito il pubblico concorso per un posto di medico capo sezione presso l'Ufficio di igiene del comune di Brescia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del detto concorso, datati dal 30 marzo al 10 aprile 1961 e riconosciutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei, formata con il verbale della seduta;

Accertato che non si verificano votazioni ex equo;

Visti gli articoli 60 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Tarantini dott. Francesco | punti 135,75 su 200 |
| 2. Albini dott. Enrico | 121,30 |

La predetta graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, nonché pubblicata per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Brescia.

Brescia, addì 5 giugno 1961

Il medico provinciale: RAFFO

(3423)

**UFFICIO MEDICO PROVINCIALE
DI SALERNO**

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Veduti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Veduto che la condotta medica del comune di Laureana Cilento è rimasta vacante a seguito della rinuncia del vincitore;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduta l'accettazione del dott. Guido Antonio;
A modifica del decreto 7256 del 16 febbraio 1961;

Decreta:

Il dott. Guido Antonio viene assegnato alla condotta medica del comune di Laureana Cilento.

Salerno, addl 30 maggio 1961

*Il medico provinciale: GAGLIO
(3344)*

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto che la condotta medica del comune di Buccino è rimasta vacante a seguito della rinuncia del vincitore;

Considerato che la predetta sede va assegnata, tenendo presente i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. De Laurentis Umberto;
A modifica dei decreti 26431 del 17 novembre 1960 e 4225 del 3 febbraio 1961;

Decreta:

Il dott. De Laurentis Umberto è assegnato alla condotta medica del comune di Buccino.

Salerno, addl 6 giugno 1961

*Il medico provinciale: GAGLIO
(3444)*

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento di posti vacanti di ostetrica condotta alla data del 30 giugno 1960;

Visto che la condotta ostetrica del Consorzio Marcelli-Varco-Ascrea è rimasta vacante a seguito della rinuncia delle ostetriche Ciocca Bettina, Vincenti Giovanna, Curti Clementina e Antonelli Apollonia;

Considerato che la predetta sede deve essere assegnata, tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione dell'ostetrica Crescenzi Sandrina;

Decreta:

L'ostetrica Crescenzi Sandrina viene assegnata alla condotta ostetrica consorziale Marcelli-Varco-Ascrea.

Rieti, addl 6 giugno 1961

*Il medico provinciale: DE SENA
(3426)*

PETTINARI UMBERTO, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente